SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

n. 86

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 febbraio al 2 marzo 1983)

INDICE

BARSACCHI: Per la presentazione al Parlamento di un disegno di legge atto a rimediare al vuoto legislativo prodottosi con la sentenza della Corte costituzionale 9 aprile 1981, n. 92, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, numero 824, relativa ai benefici concessi agli ex combattenti (2995) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) *Pag.* 2128

BOLDRINI: Perchè si proceda ad una rivalutazione degli assegni relativi alle medaglie d'argento e di bronzo ed alla croce di guerra (2976) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 2129

BOZZELLO VEROLE, CIPELLINI: Per la piena applicazione della legge n. 791 del 1980, con la quale è stato istituito un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (3062) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 2129

BUSSETI: In merito ai disagi denunciati dalle categorie interessate in ordine all'applicazione di alcune norme della legge n. 441 del 1981, meglio nota come quella « del peso netto » (3251) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2131

CALICE: Circa la prestazione del servizio civile nelle zone terremotate valevole come periodo di ferma militare per i giovani di leva del triennio 1981-83 (2811) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 2131

CAZZATO, MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, BACICCHI, BRANCA, JANNELLI: In merito all'applicazione dei benefici combattentistici *ex lege* n. 336 del 1970 (3089) (risposta GORIA, *ministro del tesoro*) 2132

CAZZATO, DI MARINO, TALASSI GIORGI, ANTONIAZZI, ZAVATTINI: Per la revoca del provvedimento costitutivo della commissione centrale dello SCAU (3183) (risposta SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 2132

FERRARA Nicola: Per l'assicurazione dei mezzi finanziari onde rendere operante la legge n. 336 del 1970 (3256) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 2133

FLAMIGNI: Per conoscere quali detenuti sono deceduti negli istituti di prevenzione e pena negli anni 1980 e 1981 (3393) (risp. DARIDA, *ministro di grazia e giustizia*) 2134

MANCINO: Per evitare che venga inapplicato l'articolo 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla ricostruzione dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata (2388) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 2143

MURMURA: Circa l'onere, distinto per regioni, sostenuto dall'INPS per le pensioni di invalidità (3142) (risp. SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2143

Sull'onere complessivo, distinto per regioni, sostenuto negli anni 1980 e 1981 e nei primi sette mesi del 1982 per la cassa integrazione (3143) (risp. SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2144

PETRONIO: Circa la scelta dell'area in cui dislocare parte delle truppe attualmente nel Nord Italia per adibirle ad usi civili (3201) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 2146

PISTOLESE: Circa il pagamento delle imposte relative al personale italiano dipendente dal Comando americano (2892) (risposta SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2146

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

SEGA, MARGOTTO, BOLDRINI: Sul rimborso delle spese sostenute dai comandi del I° battaglione lagunari « Serenissima » chiesto alle Amministrazioni dei comuni di Contarina e Donada, minacciati da una disastrosa alluvione (2873) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) *Pag.* 2148

BARSACCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che la Corte costituzionale ha dichiarato (con sentenza n. 92 del 9 aprile 1981) illegittimo l'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, relativa ai benefici concessi agli ex combattenti, in quanto nella stessa legge non viene precisato con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate, i consorzi e gli enti ospedalieri devono far fronte agli oneri finanziari di loro competenza;

che la CPDEL, di conseguenza, ha deciso di sospendere l'inoltro alla Corte dei conti (sezione di controllo) degli atti di conferimento e di pagamento delle pensioni;

che, analogamente, la Corte dei conti ha stabilito, con decisione del 21 gennaio 1982, di non ammettere a registrazione i decreti delle pensioni conferite con l'applicazione della legge n. 336 e modificazioni successive;

che il problema insorto con la citata sentenza n. 92 del 1981 sicuramente influirà pesantemente sui tempi di liquidazione delle pensioni, che di per se stessi già sono gravemente lunghi,

l'interrogante chiede al Ministro di sapere:

se non intende prendere l'iniziativa di far approvare dal Consiglio dei ministri e di presentare al Parlamento un disegno di legge, chiedendo la procedura d'urgenza, al fine di rimediare al vuoto legislativo prodottosi con la sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 1981, n. 92, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824;

se, nelle more di approvazione delle norme legislative, non ritiene opportuno intervenire presso la CPDEL e, se possibile, presso la Corte dei conti, nel pieno rispetto delle sue prerogative e competenze, affinchè vengano studiate in sede amministrativa soluzioni idonee ad accelerare al massimo l'*iter* per la liquidazione delle pensioni, risolvendo i problemi sorti con la citata sentenza, sia pure in linea transitoria.

(4 - 02995)

(16 giugno 1982)

RISPOSTA. — In via preliminare, si rammenta che, con legge 24 maggio 1970, n. 336, sono state dettate alcune norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati, disponendone l'applicazione anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate.

In sede di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n. 336 del 1970, è stato altresì stabilito, con legge 9 ottobre 1971, n. 824, che all'onere finanziario relativo al personale suddetto, avrebbe dovuto far fronte l'ente, l'istituto o azienda datore di lavoro (articolo 6, primo comma).

La Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, ha dichiarato la illegittimità del predetto articolo 6 con esclusivo riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

A seguito di detta sentenza è venuta a determinarsi una situazione estremamente complessa per le diverse posizioni assunte dagli enti previdenziali, alcuni dei quali, come l'INADEL, hanno sospeso ogni pagamento in materia di benefici combattentistici; altri, invece, come l'INPS hanno deliberato di continuare a riconoscere i benefici in questione, con le conseguenti azioni di recupero dei valori capitali corrispettivi nei confronti dei datori di lavoro; altri, infine, come gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono stati posti nella impossibilità di riconoscere detti benefici in quanto l'organo di controllo (Corte dei conti) ha ritenuto illegittime le relative delibere concessive.

Ciò posto, il Ministero del tesoro, proprio nell'intento di trovare una soluzione legislativa alla questione in argomento, ha predisposto uno schema di disegno di legge — che sarà prossimamente esaminato dal Consiglio dei ministri — con il quale si intende dare integrazione alla legge n. 824 del

9 ottobre 1971, indicando le fonti di copertura per gli oneri combattentistici in questione, che vengono rinvenute nei trasferimenti complessivamente erogati dallo Stato agli Enti locali.

Il provvedimento, inoltre, si occupa delle controversie pendenti circa il mancato assolvimento degli obblighi da parte degli enti di previdenza e degli enti locali.

Va, infine, osservato che il ricorso a misure amministrative, che consentano la corresponsione agli interessati dei benefici combattentistici, non appare ipotizzabile nè opportuno, atteso che con lo stesso verrebbe, in definitiva, a vanificarsi il disposto della citata sentenza n. 92 della Corte costituzionale.

Il Ministro del tesoro
GORIA

21 febbraio 1983

BOLDRINI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere se, dopo il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981, relativo agli assegni annui per i decorati di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo e della croce di guerra, fissati rispettivamente in lire 3 milioni annui, 250.000, 100.000 e 70.000, se non si ritenga opportuno procedere ad una rivalutazione per gli assegni delle medaglie d'argento e di bronzo e della croce di guerra per un più equo criterio dei rapporti fra le varie decorazioni, considerando opportunamente, nello stesso tempo, l'esigenza della reversibilità per tutti gli assegni concessi.

(4 - 02976)

(9 giugno 1982)

RISPOSTA. — La rivalutazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare e la loro reversibilità sono previste da apposito schema di disegno di legge — predisposto da questo Ministro — per il quale si è in attesa della occorrente adesione del Tesoro.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

19 febbraio 1983

BOZZELLO VEROLE, CIPELLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che con legge 18 novembre 1980, n. 791, è stato istituito un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.;

che la Commissione speciale, presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, dopo l'insediamento ha immediatamente fissato i criteri per l'esame e l'accoglimento delle domande, istruendo e accogliendo 2.400 pratiche fino ad oggi;

che a questo encomiabile e responsabile celere lavoro non si è corrisposto con altrettanto impegno da parte degli uffici liquidatori,

gli interroganti chiedono di conoscere quando i superstiti dei *lager* nazisti, il cui numero si riduce sempre più, potranno ottenere quanto la legge ha loro doverosamente riconosciuto.

(4 - 03062)

(9 luglio 1982)

RISPOSTA. — È da premettere che la legge 18 novembre 1980, n. 791, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1980, ha, all'articolo 1, previsto particolari benefici nei confronti dei cittadini italiani che siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti.

In particolare, oltre ad assicurare a detta categoria di cittadini il diritto al collocamento al lavoro, al godimento della assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera alle stesse condizioni previste per gli invalidi di guerra, viene istituito un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale da concedersi agli ex deportati, cittadini italiani, che abbiano compiuto 50 anni se donne o 55 se uomini.

L'articolo 3 della citata legge n. 791 prevede poi che le domande per conseguire i suaccennati benefici devono essere sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del consiglio, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro.

Ciò posto, si fa presente che la Commissione suddetta, la quale ha dato l'avvio

ai propri lavori nel giugno 1981, ha trasmesso alla Direzione generale delle pensioni di guerra le delibere adottate, con i relativi fascicoli, nell'ultimo trimestre dell'anno. Poichè tali delibere non contenevano alcuno specifico riferimento al riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio nè, a maggior ragione, alla decorrenza del beneficio stesso si è reso necessario, da parte della Direzione generale predetta, di concordare con i membri della Commissione le modalità ed i contenuti delle delibere ai fini di una loro puntuale applicazione. Soltanto in data 5 gennaio 1982 la Commissione ha adottato una delibera integrativa di massima, sicchè la Direzione generale delle pensioni di guerra è stata posta in grado di porre in atto i provvedimenti di esecuzione .

Peraltro, talune perplessità sono sorte circa lo strumento attraverso il quale recepire, nell'ordinamento contabile statale, lo impegno e il pagamento della spesa deliberati dalla Commissione.

Nel silenzio della legge in proposito, si era ritenuto opportuno, ai fini di una rapida attuazione, adottare la forma della autorizzazione di pagamento, a firma del primo dirigente, giusta l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 742, ma il relativo provvedimento non fu ammesso a registrazione da parte della Corte dei conti.

Quest'ultima ha infatti ritenuto che il Ministero del tesoro dovesse emanare un provvedimento costitutivo del diritto dell'ex deportato a fruire dell'assegno vitalizio.

Allo scopo, dunque, di evitare ulteriori ritardi nella definizione delle pratiche in questione, la Direzione generale delle pensioni di guerra ha predisposto i provvedimenti nel senso richiesto dalla Corte dei conti.

Ciò premesso, la situazione applicativa della legge 18 novembre 1980, n. 791, alla data del 20 gennaio 1983, è la seguente:

Delibere concessive trasmesse dalla Commissione alla Direzione generale delle pensioni di guerra	n. 2.351
Provvedimenti adottati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra	n. 2.257
Provvedimenti in corso di perfezionamento	n. 64
Pratiche in sospeso presso la Direzione generale delle pensioni di guerra perchè gli interessati non hanno compiuto l'età prevista dalla legge	n. 17
Pratiche restituite alla Commissione per taluni adempimenti e rettifiche	n. 13
	n. 2.351

Di tali provvedimenti, n. 1931 sono stati trasmessi alla Ragioneria centrale per il successivo inoltro alla Corte dei conti, ufficio controllo Tesoro, per gli adempimenti di competenza.

Risultano restituiti, sino ad oggi, dalla Ragioneria centrale, regolarmente registrati alla Corte dei conti, n. 790 provvedimenti che sono stati inviati alle competenti Direzioni provinciali del Tesoro, per al corresponsione delle somme spettanti agli interessati.

Dai dati di cui sopra, emerge la correntezza, presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, nel lavoro concernente l'attribuzione dei benefici di cui alla riferita legge n. 791 del 1980. Per completezza di informazione, si aggiunge che alla Commissione per le provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, sempre alla data del 20 gennaio 1983, sono pervenute n. 40.000 domande delle quali:

n. 2.448 hanno avuto esito positivo;

n. 61 sono state rinviate per supplemento d'istruttoria, mentre n. 272 sono state respinte.

Va peraltro considerato che le domande accoglibili sono soltanto quelle provenienti dai deportati nei campi di concentramento nazionalsocialisti, designati con la sigla KZ (Konzentration Zenter), meglio conosciuti con il nome di « campi di eliminazione nazisti » o di sterminio o di annientamento (Vernichtungslager).

È, quindi, evidente che la normativa in esame non si applica a coloro che sono stati internati negli Stamlager (campi per sol-

dati) ovvero negli Oflager (campi per ufficiali) e nei normali campi di lavoro.

Il Ministro del tesoro
GORIA

24 febbraio 1983

BUSSETI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali iniziative amministrative o legislative intenda assumere a fronte dei disagi diffusamente avvertiti e denunciati da tutte le categorie interessate in ordine all'applicazione di alcune norme della legge n. 441 del 1981, meglio nota come quella « del peso netto ».

Per conoscere, altresì, l'autorevole opinione del Ministro in ordine alla più consistente tra le molte proposte emendative prospettate, e cioè quella concernente la previsione dello sdoppiamento della voce « contenitore » da quella della merce compravenduta, nel contesto della stessa fattura commerciale.

Sta di fatto che, soprattutto per i produttori agricoli, commissionari, grossisti, dettaglianti ed autotrasportatori, la previsione normativa vigente relativa alla determinazione del prezzo « al netto » comporta il grave danno della irrecuperabilità del costo dei contenitori che, quindi, si scarica praticamente sui produttori, senza che alcun vantaggio concreto sia conseguito dai consumatori.

(4 - 03251)

(20 ottobre 1982)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già provveduto ad impartire, agli operatori economici interessati, istruzioni in merito all'applicazione della legge n. 441 del 1981.

In particolare, questo Ministero si è pronunciato nel senso che quando un prodotto viene posto in vendita in un imballaggio non è possibile emettere due distinte fatture: una per l'imballaggio e una per il prodotto in esso contenuto.

D'altra parte, nessuna disposizione vieta di indicare distintamente nella fattura le varie componenti del prezzo di vendita, ivi inclusa quella rappresentata dal valore dell'imballaggio. Comunque il corrispettivo della cessione, quale deve risultare dalla fattura, è costituito dall'importo globale delle varie componenti suindicate e ad esso occorre riferirsi nella rilevazione dei prezzi di vendita.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

18 febbraio 1983

CALICE. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Considerato:

che l'articolo 68 della legge n. 219 del 1981, sulla ricostruzione delle zone terremotate, prevede per i giovani di leva del triennio 1981-83 la possibilità di prestare servizio civile nelle zone terremotate valevole come periodo di ferma militare;

che centinaia di giovani interessati hanno presentato domanda in tal senso,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) lo stato degli adempimenti governativi previsti dal citato articolo 68;

b) le ragioni dei ritardi nell'avvio del servizio stesso.

(4 - 02811)

(6 aprile 1982)

RISPOSTA. — Gli arruolati appartenenti alle classi 1963 e precedenti residenti nelle zone terremotate della Campania, Basilicata e Puglia, soggetti agli obblighi del servizio militare negli anni 1981 e 1982, ivi compresi i giovani in attesa di impiego per aver presentato richiesta di prestare il servizio civile sostitutivo ai sensi dell'articolo 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono stati, in virtù dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, dispensati sia dal compiere la ferma di leva sia dal prestare il predetto servizio sostitutivo.

I giovani che all'atto di entrata in vigore della legge n. 187 del 1982 prestavano servizio militare o servizio civile sostitutivo hanno avuto la facoltà di presentare istanza di congedo anticipato.

Il beneficio della dispensa suaccennato è stato recentemente disposto dall'articolo 3-*octies* del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, anche a favore dei giovani delle suddette zone terremotate soggetti agli obblighi di leva nell'anno 1983.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

19 febbraio 1983

CAZZATO, DI MARINO, TALASSI GIORGI, ANTONIAZZI, ZAVATTINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere per quali motivi, nel procedere alla nomina della nuova commissione nazionale dello SCAU, ha escluso la rappresentanza della Confcoltivatori, già rappresentata nella vecchia Commissione.

Considerato:

che tale discriminazione nei confronti di un'organizzazione professionale che conta e svolge un suo ruolo nelle campagne italiane rappresenta un fatto gravissimo e intollerabile;

che mentre, a tutt'oggi, l'interpellanza n. 2-00503 del 4 agosto 1982, che si occupa dello SCAU, non è stata oggetto di discussione da parte del Senato, il Governo cammina a ruota libera, non tenendo conto della discussione in corso nel Parlamento,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga di revocare il provvedimento costitutivo della commissione centrale dello SCAU e, in subordine, di provvedere con carattere di urgenza ad integrare nell'organismo il rappresentante della Confcoltivatori.

(4-03183)

(16 settembre 1982)

RISPOSTA. — Com'è noto, il Ministero del lavoro è tenuto a riscontrare il grado di rappresentatività delle varie associazioni di categoria ogni qualvolta si tratti di procedere alla ricostituzione degli organi collegiali degli Enti.

Pertanto, in occasione della ricostituzione della commissione centrale dello SCAU, questa Amministrazione ha svolto le usuali procedure attinenti all'accertamento del grado di rappresentatività delle varie associazioni sindacali attingendo, com'è tenuto a fare, ai dati ad esse relativi, che vengono periodicamente aggiornati.

È sulla base delle risultanze istruttorie così ottenute, che si è proceduto all'assegnazione delle rappresentanze in seno alla Commissione centrale dello SCAU.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

22 febbraio 1983

CAZZATO, MAFFIOLETTI, ANTONIAZZI, BACICCHI, BRANCA, JANNELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che il Sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Giuseppe Pisanu, ha risposto l'8 giugno 1982, alla Camera dei deputati, all'interrogazione degli onorevoli Ciannamea, Colonna, Carpino e Sarti in ordine ai problemi sorti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981, in materia di copertura degli oneri finanziari derivanti ai comuni e alle aziende municipalizzate e relativi consorzi per l'applicazione dei benefici combattentistici *ex lege* n. 336 del 1970 ai loro dipendenti, e della conseguente deliberazione n. 1222 del 1982 della sezione di controllo della Corte dei conti, la quale, in relazione alla predetta sentenza, ha affermato che, fino a quando non sarà emanata apposita legge di copertura, le delibere concessive dei benefici combattentistici eventualmente adottate dagli enti di cui sopra sono illegittime;

che il predetto Sottosegretario ha riconosciuto l'urgenza di una soluzione legislativa che consenta la rapida definizione delle procedure di erogazione agli aventi diritto dei benefici combattentistici,

gli interroganti chiedono al Ministro di sapere quali misure ritiene di adottare volte ad assicurare *ex tunc* la copertura finanziaria all'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824.

(4-03089)

(21 ottobre 1982)

FERRARA Nicola. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che la Corte costituzionale, con sentenza n. 92 del 9 aprile-8 giugno 1981, ha dichiarato, in relazione all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi devono fare fronte agli oneri finanziari posti a loro carico dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

che a seguito di tale pronuncia i comuni, le aziende municipalizzate ed i loro consorzi hanno sospeso il versamento agli istituti previdenziali dei valori capitali di copertura dei benefici combattentistici nei trattamenti di pensione;

che i dipendenti ed ex dipendenti degli enti hanno preteso l'erogazione dei benefici combattentistici nei trattamenti di pensione da parte degli istituti previdenziali, ritenendoli a tanto dovuti in base ad un preciso obbligo di legge, a prescindere dalla contestuale copertura finanziaria, non essendo tale obbligo investito dalla pronuncia di incostituzionalità;

che con decisione della sezione controllo della Corte dei conti del 28 gennaio 1982, n. 1222, è stato deciso che le casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro non possono riconoscere in sede pensionistica i benefici della legge n. 336, in relazione ai quali esse si limitano ad anticipare le somme occorrenti, nel presupposto, che ora fa difetto, della loro restituzione da parte degli enti cui per legge devono far carico;

che la Corte dei conti individua nella declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge n. 824 un'azione paralizzatrice dell'efficacia dell'intera normativa sulla concessione dei benefici combattentistici e ritiene conseguentemente illegittime le delibere concessive di tali benefici, per difetto di copertura finanziaria per far fronte agli oneri conseguenti;

che la sospensione nell'erogazione dei benefici combattentistici ha creato situazioni drammatiche nei lavoratori interessati, la gran parte dei quali si è precipitata a chiedere la riammissione in servizio (tali richieste provengono soprattutto da parte di chi — e non sono pochi — raggiungeva il diritto a pensione solo con la concessione dei benefici di cui alla legge n. 336);

che la *reductio in pristinum,* sul piano pratico, si presenta di difficile attuazione, e ciò in relazione alle sorti che i rapporti di lavoro hanno subìto ed alle conseguenti vicende delle ristrutturazioni organizzative verificatesi negli enti,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intende assumere per assicurare i mezzi finanziari onde rendere operante la legge 24 maggio 1970, n. 336, nei confronti dei comuni, delle aziende municipalizzate e dei loro consorzi, in conformità del dettato della Corte costituzionale e della declaratoria della Corte dei conti.

(4 - 03256)

(22 luglio 1982)

RISPOSTA*. — In via preliminare, si rammenta che, con legge 24 maggio 1970, n. 336, sono state dettate alcune norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, disponendone l'applicazione anche al personale dipendente dalle Regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate.

In sede di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n. 336 del 1970, è stato altresì stabilito, con legge 9 ottobre 1971, n. 824, che all'onere finanziario relativo per il personale suddetto avrebbe dovuto far fronte l'ente, l'istituto o azienda datore di lavoro (articolo 6, primo comma).

La Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, ha dichiarato la illegittimità del predetto articolo 6 con esclusivo riferimento all'articolo 81, quarto comma della Costituzione.

A seguito di detta sentenza è venuta a determinarsi una situazione estremamente

complessa per le diverse posizioni assunte dagli enti previdenziali, alcuni dei quali, come l'INADEL, hanno sospeso ogni pagamento in materia di benefici combattentistici, altri, invece, come l'INPS, hanno deliberato di continuare a riconoscere i benefici in questione ,con le conseguenti azioni di recupero dei valori capitali corrispettivi nei confronti dei datori di lavoro, altri infine, come gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono stati posti nella impossibilità di riconoscere detti benefici in quanto l'organo di controllo (Corte dei conti) ha ritenuto illegittime le relative delibere concessive.

Ciò posto, il Ministero del tesoro, proprio nell'intento di trovare una soluzione legislativa alla questione in argomento, ha predisposto uno schema di disegno di legge — che sarà prossimamente esaminato dal Consiglio dei ministri — con il quale si intende dare integrazione alla legge n. 824 del 9 ottobre 1971, indicando le fonti di copertura per gli oneri combattentistici in questione, che vengono rinvenute nei trasferimenti complessivamente erogati dallo Stato agli enti locali.

Il provvedimento, inoltre si occupa delle controversie pendenti circa il mancato assolvimento degli obblighi da parte degli enti di previdenza e degli enti locali.

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopraelencate.

Il Ministro del tesoro
GORIA

21 febbraio 1983

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali detenuti sono deceduti, e per quale causa o malattia, allo interno degli istituti di prevenzione e pena negli anni 1980 e 1981.

(4 - 03393)

(10 dicembre 1982)

RISPOSTA. — Negli istituti penitenziari italiani nel 1980 si sono verificati 115 decessi e in particolare: 13 casi di omicidio, 40 casi di suicidio e 62 casi di decesso per malattia, giusta l'elenco qui riportato.

1980		Suicidi
Caruso Giuseppe	C.C. Messina	impiccaggione
Panato Giovanni	C.C. Verona	»
Paolone Manfredino	C.C. Monza	»
Ibba Raffaele	O.P.G. Barcellona	»
Visani Mario	C.C. Ravenna	»
Riva Giovanni	C.C. Busto Arsizio	»
Musumeci Salvatore	C.C. Catania	»
Montenegro Cosimo	C.C. Foggia	»
Cucinelli Ugo	C.C. Napoli	»
Capone Domenico	C.C. Nuoro	»
Rieppi Romeo	O.P.G. Reggio Emilia	»
Debiasio C. Luciano	C.C. Belluno	»
Sfragano Francesco	C.C. Caltagirone	»
Puglisi Alfio	C.C. Catania	»

Tramonti nLorenzo	C.C. Udine	»
Napoli Stefano	C.C. Catania	»
Di Giulio Domenico	C.C. Napoli	si è lasciato precipitare
Argiolas Giovanni	C.C. Firenze	impiccaggione
Reca Francesco	C.C. Perugia	»
Cera Battista	C.R. Alghero	»
Costabile Antonio	C.R. Lecce	»
Camilleri Claudio	C.C. Genova	»
Pallotto Marino	C.C. Velletri	»
Mittler G. Piero	C.C. Brescia	»
Deschini P. Giorgio	N.C. Rebibbia	»
Passero Ermes	C.C. Milano	»
Pisani Osvaldo	C.C. Genova	si è lasciato precipitare
Sartori Paolo	O.P.G. Montelupo F.	impiccaggione
Labate Marco	N.C. Rebibbia	»
Vicinanze Emilio	Clinica Pr. Napoli	si è lasciato precipitare
Piravano Domenico	N.C. Rebibbia	impiccaggione
Manfredini Enzo	C.C. Milano	intossicazione gas
De Angelis Nazzareno	N.C. Rebibbia	impiccaggione
Squillace Fernando	C.C. Torino	»
Traversi Mario	C.C. Foggia	soffocamento
Talocci Massimo	C.C. Ascoli Piceno	impiccaggione
Strazzeri Giuseppe	C.C. Venezia	»
Mion Luciano	C.C. Padova	»
Pirrone Lorenzo	O.P.G. Reggio Emilia	»
Bodini Luigi	C.C. Brescia	inalazione gas bombolette

1980		Omicidi
Agnino Osvaldo	C.C. Matera	Ass. con rudimentale coltello
Aguire De J. Nestor	C.C. Milano	ass. con rudimentale arma a punta
Benazzi Ugo	C.C. Cuneo	»
Casillo Michele	C.C. Napoli	»
Clemente Giuseppe	C.C. Napoli	»
Cuomo Antonio	C.C. Napoli	»

Iaquinta Biagio	C.C. Nuoro	assassinato durante una rivolta
Lo Casto Giuseppe	C.C. Torino	ass. arma da punta e taglio
Mazzei Carlo	C.C. Cosenza	»
Palmieri Antonio	C.C. Napoli	assassinato durante il sisma
Tusa Antonio	C.C. Milano	ass. arma da punta e taglio
Viele Pasquale	C.C. Torino	assassinato per strangolamento
Zarrillo Francesco	C.C. Nuoro	assassinato durante una rivolta

1980		Decessi per malattia
Mannuzza Francesco	C.R. Turi	collasso cardiocircolatorio
Seta Gaetano	C.C. Pescara	scompenso cardiocircolatorio ac.
Guidi Alberto	O.P.G. Napoli	collasso cardiocircolatorio
De Nito Raffaele	O.P.G. Barcellona	emorragia interna
Mencaraglia Gino	C.C. Lucca	infarto
Damiano Alfonso	C.C. Napoli	scompenso cardiaco
Floris Stefano	C.R. Parma	ictus cerebrale
Gattamorta Lamberto	C.C. Trento	insufficienza cardiocircolatoria
Gandini Giuseppe	O.P.G. Reggio Emilia	»
Amato Tommaso	C.R. Rebibbia	collasso cardiocircolatorio
Masrovic Elio	C.R. Pianosa	»
Sforza Nicola	C.C. Trani	tachicardia
Luongo Paolo	O.P.G. Reggio Emilia	ustioni
Gesmundo Angelo	Osp. Civ. Bari	arresto cardiaco
Nossa Angelo	C.C. Monza	sospetta sincope cardiaca
Filippozzi Erm.	Osp. Civ. Milano	epatite virale
Sezhen Fahri	Osp. Trieste	infarto
Ricci Franco	C.R. Saluzzo	insufficienza cardiaca
Loffo Domenico	C.C. Messina	insufficienza cardiorespiratoria
Finocchiaro Antonio	O.P.G. Barcellona	insufficienza cardiaca
Antonioni Francesco	C.C. Cast. D. Stiv.	collasso cardiocircolatorio
Grassini G. Franco	C.C. Firenze	»
Petralia Aldo	C.C. Messina	cirrosi acuta
Ferrero Michele	O.P.G. Barcellona	arresto cardiaco
Farano Giuseppe	C.C. Cast. D. Stiv.	collasso cardiocircolatorio

Petano Carlo	C.C. Varese	»
Musco Luigi	N.C. Rebibbia	ictus cerebrale
Lombardo Vinicio	C.C. Pisa	arresto cardiaco
Scialanga Stefano	C.C. Regina Coeli	collasso cardiocircolatorio
Vespasiano Giuseppe	C.C. Taranto	scompenso cardiaco
Gai Luigi	C.C. Savona	collasso cardiocircolatorio
Cardello Francesco	C.C. Messina	scompenso porlonare
Salvador G. Paolo	C.C. Venezia	emorragia cerebrale
Bergonzi Giuseppe	C.C. Reggio Emilia	coma epatico
Strozzega Adriano	C.C. Trento	arresto cardiocircolatorio
Bellusci Francesco	C.C. Cosenza	collasso cardiorespiratorio
Boleto Alfredo	C.C. Napoli	insufficienza cardiorespiratoria
Cioffi Giovanni	C.C. Napoli	collasso cardiocircolatorio
Basile Nicola	O.P.G. Barcellona	adinamia cardiocircolatoria
Cascitano Salvatore	C.C. Napoli	tumore alla gola
Valsania Renato	C.C. Regina Coeli	insufficienza respiratoria
Pilleri Salvatore	C.R. Gorgona	adema polmonare
Montuori Rosina	Femm. Rebibbia	collasso cardiocircolatorio
Buglione Alfonso	C.C. Napoli	»
Morisco Luigi	C.R. Turi	insufficienza cardiorespiratoria
Casu Leonardo	C.C. Regina Coeli	collasso cardiaco
Ugone Salvatore	C.C. Milano	»
Aveolino Giovanni	C.C. Perugia	sosp. litiasi biliare
Lettera Massimo	C.C. Napoli	collasso cardiocircolatorio
Natoli Nazzareno	O.P.G. Montelupo F.	»
De Lazzeri Francesco	O.P.G. Reggio Emilia	»
Esposito Mariano	N.C. Rebibbia	»
Fusco Claudio	C.R. Saluzzo	collasso e coma epatico
Calcagnile Leonardo	C.C. Lecce	infarto
Esposito Giuseppe	C.R. Asinara	insufficienza cardiaca
Rigillo Emilio	C.R. Turi	»
Giordano Alberto	C.C. Torino	overdose sostanze stupefacenti
Zuccalo Mario	C.C. Torino	collasso cardiaco
Caccone Enrico	O.P.G. Napoli	collasso cardiocircolatorio

Magni Paolo	C.C. Sassari	scompenso cardiocircolatorio
Pegna Antonio	C.C. Benevento	epilessia
Fanigliulo Stefano	C.C. Lecce	crisi anginosa

Nel corso del 1981 si sono verificati 155 decessi così suddivisi: 60 casi di suicidio, 27 casi di omicidio e 68 decessi per malattia, giusta l'elenco qui riportato.

1981		Suicidi
Mauri Mauro	C.C. Regina Coeli	impiccaggione
Giuffrida Filippo	C.C. Messina	»
Arimondi Antonino	C.C. Trapani	»
Romagnoli Renato	C.C. Firenze	»
Bertelli Claudio	C.C. Milano	»
Farneti Moreno	C.C. Rimini	soffocamento
Battezzi Francesco	C.C. Brescia	»
Zerini Claudio	C.C. Lucca	impiccaggione
Medriu Tkie Tekle	O.P.G. Montelupo F.	»
Susic Dodote	C.C. Sassari	»
Tortora Franco	C.C. Napoli	»
Kofler Carlo	C.C. Trento	taglio della gola
Anaclerio Ciro	C.R. Pianosa	impiccaggione
Griggio Renzo	C.C. Bolzano	»
Mangone Giuseppe	C.R. Porto Azzurro	»
Guida Francesco	C.C.S. S. M. Capua V.	»
Saracino Savino	C.C. Milano	»
Zagarella Rinaldo	C.R. Porto Azzurro	»
Carbone Alessandro	C.C. Milano	»
Moretti Silvio	C.C. Firenze	»
Marzola Enrico	O.P.G. Aversa	»
Pugliese Tommaso	C.C. Forlì	»
Eremita Raffaele	C.M. Merano	»
Zaffanella Alfredo	C.C. Milano	»
Micalizio Salvatore	C.C. Palermo	»
Chicco Luciano	C.R. Saluzzo	»
Scibona Giuseppe	C.R. Noto	»

Giangrande Antonio	C.R. Porto Azzurro	»
Drighetto Gianni	D.P.G. Montelupo F.	»
Basanisi Claudio	N.C. Rebibbia	»
Schiroli P. Luigi	C.C. Genova	si è lasciato precipitare
Todaro Vincenzo	C.C. Milano	impiccaggione
Strano Angelo	C.C. Milano	»
Agnello Liborio	C.C. Palermo	»
Vena Luigi	C.C. Milano	»
Caputo Giovanni	C.C. Salerno	si è dato fuoco
Zobec Walter	C.R. Porto Azzurro	»
Imperato Ciro	C.C. Salerno	»
Posta Marcantonio	C.C. Velletri	»
Cappello Michele	C.C. Salerno	impiccaggione
Castagna Domenico	C.C. Milano	»
Gullo Antonio	C.C. Palmi	»
Farolfi Ennio	C.C. Rimini	»
Moffa Antonio	C.C. Milano	»
Sassu G. Battista	N.C. Rebibbia	»
Porcelli Giuseppe	C.C. Milano	»
Di Calogero Filippo	C.C. Enna	»
Concas G. Battista	C.C. Sassari	»
Zappalà Salvatore	C.C. Agrigento	»
Serra Salvatore	C.C. Ascoli Piceno	»
Vitrano Salvatore	C.C. Milano	»
Ciulla Mario	N.C. Rebibbia	»
Saltafuso Marcello	C.C. Perugia	»
Varone Antonio	C.C. Oristano	»
Scibone Giuseppe	C.C. Catania	»
Platano Giuseppe	C.C. Napoli	»
Pavan Claudio	C.C. Milano	»
Abriani Arnesta	O.P.G. Cast. D. Stiv.	»
Redzinia Stanislaw	C.C. S.M. Capua V.	si è lasciata precipitare
D'Ercole Nicola	C.C. Milano	impiccaggione

1981		Omicidi
Insolito Felice	C.C. S.M. Capua V.	con arma da punta
Vulicevic Bozidar	C.C. Novara	rudimentale punteruolo
Loi Massimo	C.C. Novara	»
Buzzi Ermanno	C.C. Novara	strangolamento
Luci Franco	C.C. Firenze	bastoni e coltelli
Turatello Francesco	C.C. Nuoro	arma da punta e taglio
Lo Giudice Giuseppe	C.R. Pianosa	arma da punta
Ventura G. Daniele	C.R.S. Gimignano	acuminati spuntoni
Arnone Antonio	C.C. Cuneo	arma da punta
Piacenti Vincenzo	C.C. Napoli	arma da punta e taglio
Mangiapili Antonio	C.C. Napoli	»
Balisciano Ciro	C.C. Napoli	»
Bufano Antonio	C.C. Milano	»
Olivati Claudio	C.C. Nuoro	strangolamento
Ghisena Giovanni	C.R. Fossombrone	arma da punta e taglio
Esposito M. Raffaele	C.C. Campobasso	»
Rapacciolo Antonio	C.C. Milano	»
Ursi Francesco	C.C. Milano	»
Fiorillo Giseppe	C.C. S.M. Capua V.	»
Diana Franco	C.C. Campobasso	»
Gamal Mohamed Abdel	C.C. Milano	arma da punta
Varriale Salvatore	C.C. Napoli	coltello a serramanico
Samarro Vincenzo	C.C. Brescia	coltello
Soldati Giorgio	C.C. Cuneo	frammenti di vetro
Barbarossa Mario	C.C. Milano	arma da punta
Pellizzari Felice	C.R. Gorgona	arma da punta e taglio
Rapaccioli Sergio	C.C. Milano	»

1981		Decessi per malattia
Luciani Luigi	C.C. Pisa	coma epatico
Caputi Pietro	C.C. Regina Coeli	arresto cardiocircolatorio
Sallustri Sandro	C.C. Rimini	collasso cardiocircolatorio

Romei Filippo	O.P.G. Reggio Emilia	edema cerebrale e polmonare
Cappellotto Bruno	C.C. Regina Coeli	trombosi
Marucci Orazio	C.C. Pisa	collasso cardiocircolatorio
Di Francia Carlo	C.C. Napoli	encefalite acuta
Quidolliolo Antonio	C.C. Tempio Pausania	ictus cerebrale
Gammino Giuseppe	C.C. Messina	insufficienza cardiaca
Sami Mohamed Assan	C.C. Milano	»
Mozza Pasquale	C.C. Napoli	»
Di Martino Aniello	C.C. Genova	crisi cardiaca
Antolino Potito	C.C. Milano	epatite fulminante
Tripepi Demetrio	O.P.G. Barcellona	insufficienza cardiorespiratoria
De Luca Salvatore	C.C. Napoli	trombosi
Talve Domenico	C.M. Putignano	edema polmonare arresto card.
Cerquetella Zoello	C.C. Regina Coeli	cirrosi epatica
Enal Josel	C.C. Pescara	infarto
Conte Luigi	C.C. Napoli	cirrosi epatica
Carelli Mario D.	N.C. Rebibbia	coma epatico
Gasperini Roberto	C.L. Castel. F. Emil.	carcinoma polmonare
Zaffaroni Luciano	C.R. Turi	scompenso cardiaco
Bocci Mauro	C.C. Arezzo	arresto cardiocircolatorio
Fasano Vincenzo	C.C. Parma	emorragia cerebrale
Campanaro Maurizio	C.C. Torino	collasso cardiorespiratorio
Calì Gaetano	O.P.G. Barcellona	collasso cardiocircolatorio
Tremolada Adamo	C.C. Milano	cirrosi epatica
Aloi Luciano	C.C. Milano	dolscestomia polmonare
Ferrari G. Franco	C.C. Modena	infarto
Spadaccini Aurora	O.P.G. Cast. D. Stiv.	»
Biscaro Luciano	C.C. Treviso	epatite virale acuta
Zizzo Salvatore	C.C. Palermo	collasso cardiorespiratorio
Bartoletta Giuseppe	C.C. Civitavecchia	insufficienza respiratoria
Ciani Giuseppe	O.P.G. Cast. D. Stiv.	shoch multifattoriale
Rizzardi Massimo	C.C. Forlì	ipoplessia aortica
Granito Vincenzo	C.C. Napoli	stato comatoso
Bucci Michelangelo	C.R. Paliano	collasso cardiocircolatorio

Marino Salvatore	C.R. Asinara	a seguito incidente sul lavoro
Vannini Antonio	C.C. Como	insufficienza cardiorespiratoria
Cassaro Gaetano	C.C. Caltanissetta	in seguito ad intervento chirurgico
Bono Accursio	C.C. Sciacca	cardiopatia coronarica
Grassia Antonio	C.M. Moncalieri	insufficienza respiratoria
Mirini Paolo	C.S. Ragusa	cirrosi epatica
Benzaid Mohamed	C.C. Verona	arresto cardiocircolatorio
Bartone Pasquale	C.C. Benevento	»
Fabiani Gaetano	C.C. Cosenza	»
Mattaca Gennaro	C.C. Viterbo	»
Di Mauro Raffaele	O.P.G. Aversa	shock cardiogeno
Palermo Francesco	C.C. Reggio Calabria	collasso cardiocircolatorio
Bono Giuseppe	C.C. Trapani	infarto
Stefida Riccardo	C.C. Bolzano	arresto cardiocircolatorio
Simiola Michela	C.C. Viterbo	cirrosi epatica
Pacini Armando	O.P.G. Aversa	arresto cardiaco
Carlino Giacomo	C.C. Cassino	»
Iovinelli Romolo	C.L. Castel. F. Emil.	insufficienza cardiorespiratoria
Ellano P. Maria	C.C. Cagliari	infarto
Biasin Walter	C.R. Pianosa	arresto cardiocircolatorio
Riccardi Vincenzo	C.C. Napoli	stato stenocardico
Bruselli Biagio	C.C. Padova	edema polmonare
Gugliotta Giuseppe	C.C. Bari	emorragia
Aglietta Maurizio	C.C. Genova	collasso cardiaco
Paoli Gianni	C.R. Parma	collasso cardiocircolatorio
Abdelnabi Mohamed	C.C. Regina Coeli	collasso cardiaco
Cocozza Giovanni	C.C. Pisa	coma diabetico
Zappalà Salvatore	C.C. Agrigento	arresto cardiocircolatorio
Bonamici Nolazero	C.C. Regina Coeli	collasso cardiocircolatorio

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

22 febbraio 1983

MANCINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga di intervenire, a difesa peraltro della sovranità del Parlamento, per evitare che venga inapplicato l'articolo 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla ricostruzione dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, che consente la trasformazione del servizio di leva in servizio civile.

Si fa osservare che, a distanza di più di sei mesi dall'approvazione della legge, gli uffici competenti non hanno ancora reso attuale la disposizione, con conseguente danno nei confronti della popolazione, che avrebbe ricavato vantaggi dalla presenza di giovani presso i comuni, e nei confronti degli stessi giovani, i quali, se hanno prodotto la richiesta domanda, hanno solo ottenuto di rinviare la chiamata.

(4 - 02388)

(13 novembre 1981)

RISPOSTA. — Gli arruolati appartenenti alle classi 1963 e precedenti residenti nelle zone terremotate della Campania, Basilicata e Puglia, soggetti agli obblighi del servizio militare negli anni 1981 e 1982, ivi compresi i giovani in attesa di impiego per aver presentato richiesta di prestare il servizio civile sostitutivo ai sensi dell'articolo 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono stati, in virtù dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, dispensati sia dal compiere la ferma di leva sia dal prestare il predetto servizio sostitutivo.

I giovani che all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 187 del 1982 prestavano servizio militare o servizio civile sostitutivo hanno avuto la facoltà di presentare istanza di congedo anticipato.

Il beneficio della dispensa suaccennato è stato recentemente disposto dall'articolo 3-*octies* del decreto-legge 1° ottobre 1982, numero 696, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, anche a favore dei giovani delle suddette zone terremotate soggetti agli obblighi di leva nell'anno 1983.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

19 febbraio 1983

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere l'onere, distinto per regioni, sostenuto dall'INPS per le pensioni d'invalidità.

(4 - 03142)

(30 agosto 1982)

RISPOSTA. — Si espone, nel prospetto allegato, la ripartizione, a livello regionale, delle rate erogate dall'INPS nel 1981 per pensioni di invalidità nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti) e nel complesso dei fondi speciali di previdenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

22 febbraio 1983

ALLEGATO

IMPORTI DELLE RATE DI PENSIONE DI INVALIDITA' EROGATE NELL'ANNO 1981 (*a*)

Regioni	Fondo lavoratori dipendenti	Gestioni lavoratori autonomi	Fondi speciali di previdenza	Complesso
	(miliardi di lire)			
Piemonte	795,4	412,6	16,2	1.224,2
Valle D'Aosta	34,0	14,0	1,0	49,0
Lombardia	1.231,3	255,5	23,2	1.510,0
Trentino-Alto Adige	165,1	58,3	2,3	225,7
Veneto	510,0	283,2	10,1	803,3
Friuli-Venezia Giulia	294,5	115,1	6,5	416,1
Liguria	367,9	143,1	16,2	527,2
Emilia Romagna	859,9	372,6	9,5	1.242,0
Toscana	726,5	401,5	13,0	1.141,0
Umbria	230,4	158,8	2,0	391,2
Marche	345,1	300,9	3,7	649,7
Lazio	948,9	397,1	21,8	1.367,8
Abruzzi	224,1	298,4	2,4	524,9
Molise	63,6	112,5	0,3	176,4
Campania	961,6	560,8	26,8	1.549,2
Puglia	757,0	232,3	5,8	995,1
Basilicata	183,6	111,4	0,4	295,4
Calabria	558,9	210,1	3,4	772,4
Sicilia	1.121,1	482,2	12,9	1.616,2
Sardegna	439,9	181,7	4,8	626,4
Pens. residenti all'estero	82,6	11,4	0,4	94,4
Totale	10.901,4	5.113,5	182,7	16.197,6

(*a*) Risultanti dalle procedure contabili dell'Istituto.

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato sull'onere complessivo, distinto per regioni, rispettivamente sostenuto negli anni 1980 e 1981, nonchè nei primi sette mesi del 1982, per la cassa integrazione.

(4 - 03143)

(30 agosto 1982)

RISPOSTA. — Si espone, nel prospetto allegato, l'onere, a livello regionale, complessivamente sostenuto per l'erogazione delle prestazioni di integrazione salariale nell'anno 1980 (dati di competenza).

Per l'anno 1981 i dati a livello territoriale sono in fase di elaborazione e pertanto, per detto esercizio, può fornirsi esclusivamente

il dato nazionale, di competenza, pari a 1.627.618 milioni.

Per il periodo gennaio-luglio 1982 non si dispone ancora delle necessarie indicazioni contabili al riguardo.

In mancanza di dati economici omogenei, si ritiene utile fornire, nelle colonne da 2 a 4 del prospetto, i dati relativi al numero di ore autorizzate per integrazioni salariali nel periodo dal gennaio 1980 al luglio 1982.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

22 febbraio 1983

ALLEGATO

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Gestione ordinaria e gestione edilizia

Regioni	Importi per integrazioni salariali di competenza 1980 (1)	Numero ore autorizzate 1980 (2)	1981 (3)	gennaio luglio 1982 (4)
	(milioni di lire)		(migliaia)	
Piemonte	96.174	54.087	176.582	93.345
Valle d'Aosta	1.863	757	1.409	464
Lombardia	95.307	44.919	94.826	69.198
Trentino-Alto Adige	25.039	9.503	13.512	9.955
Veneto	46.814	20.337	30.861	21.881
Friuli-Venezia Giulia	21.242	8.040	14.025	9.430
Liguria	18.775	6.951	12.023	9.280
Emilia-Romagna	42.117	15.486	28.949	18.144
Toscana	46.715	19.346	28.098	17.328
Umbria	7.440	3.234	6.573	5.354
Marche	22.621	10.297	14.273	8.738
Lazio	57.503	23.800	39.851	21.728
Abruzzi	16.385	7.297	10.175	8.576
Molise	2.853	1.241	2.177	964
Campania	99.931	38.663	50.907	35.549
Puglia	32.176	15.513	20.839	13.514
Basilicata	15.913	6.083	6.087	3.701
Calabria	18.353	6.097	5.357	5.917
Sicilia	27.864	11.487	17.533	9.704
Sardegna	24.429	3.999	3.688	3.610
Italia	719.514	307.137	577.745	365.380

PETRONIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

a) se sono state superate le difficoltà che finora hanno impedito la scelta di idonea area dove dislocare parte delle truppe attualmente nel Nord Italia per adibirle ad usi civili;

b) se, in riferimento a quanto sopra, è stata investita la Regione Calabria e sensibilizzata l'università della Calabria.

(4 - 03201)

(22 settembre 1982)

RISPOSTA. — Il programma fino ad ora finalizzato per incrementare la presenza militare nell'Italia centro-meridionale non prevede il trasferimento di reparti ora dislocati nel settentrione, ma la costituzione di nuove unità da impiegarsi sia per esigenze operative sia in caso di pubbliche calamità.

Tale programma, previsto nell'arco di un quadriennio, ha subìto uno slittamento a causa delle decurtazioni sia dei fondi relativi ai « programmi di forza » sia di quelli relativi alla « protezione civile ».

Allo stato attuale, pertanto, è in fase di definizione solo il provvedimento, considerato prioritario, relativo alla costituzione di un battaglione genio pionieri in Sicilia.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

19 febbraio 1983

PISTOLESE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e degli affari esteri.* — Premesso:

che il personale italiano dipendente dalla U.S. Navy, si trova in una grave situazione in relazione al trattamento fiscale improvvisamente attuato, dal 1° gennaio 1982, da parte del Comando americano;

che, sin dall'anno 1974, il Comando della U.S. Navy rilasciò ai lavoratori dipendenti italiani un certificato di esenzione, al posto del modello 101, e che tale certificato fu inviato dagli interessati agli Uffici competenti, in allegato al modello 740;

che, allo scadere dei 5 anni, l'Intendenza di finanza ha inviato ai singoli dipendenti accertamento fiscale richiedendo la imposta arretrata che il Comando americano non aveva trattenuto considerando detti dipendenti esenti dal pagamento della relativa imposta e venendo meno al proprio ruolo di sostituto di imposta ai sensi della legislazione vigente;

che tra l'Ambasciata americana e il Ministero delle finanze sarebbero intervenuti accordi per il pagamento delle imposte arretrate attraverso una compensazione con l'importo di una fornitura di grano fatta all'Italia e non ancora pagata;

che, indipendentemente dalle imposte arretrate che potrebbero trovare sistemazione attraverso la partita compensativa di cui innanzi, sussiste ancora incertezza sull'esenzione o meno del rapporto di dipendenza del personale italiano dal Comando americano, non conoscendosi gli accordi internazionali esistenti in materia;

che l'applicazione della decurtazione dell'imposta dalla retribuzione dei circa 3.000 dipendenti del Comando americano costituisce una diminuzione delle competenze spettanti al personale che ha percepito da sempre uno stipendio considerato esente e, come tale, costituente un diritto acquisito non più modificabile con una *reformatio in peius* non consentita dalle leggi italiane che tutelano i lavoratori dipendenti;

che, se la retribuzione deve ritenersi esente, la ritenuta effettuata dal Comando americano deve ritenersi a sua volta illegittima, e se, invece, deve ritenersi soggetta ad imposizione, il Ministero del lavoro deve tutelare l'integrità della retribuzione stessa, così come inizialmente pattuita, e indurre il Comando americano ad elevare la retribuzione lorda onde consentire ai dipendenti di mantenere come retribuzione netta quanto oggi i lavoratori percepiscono, in base agli accordi iniziali;

che i lavoratori dipendenti dalla U.S. Navy, in grave stato di disagio, sono stati costretti ad effettuare vari scioperi, con gravi incidenti, e hanno dovuto produrre opposizione avverso gli accertamenti e le iscrizioni a ruolo nel frattempo notificate agli interessati,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, per accordi internazionali, il personale italiano dipendente dal Comando americano doveva o meno ritenersi esente da imposta;

se, in caso affermativo, sono intervenuti accordi tra il Ministero degli esteri ed il Comando americano per una sanatoria degli arretrati attraverso l'accennata compensazione tra il prezzo di una partita di grano ceduta all'Italia, e non pagata, ed il carico d'imposta dovuto per arretrati non trattenuti dal Comando medesimo sulle retribuzioni dei dipendenti italiani;

se il Ministro del lavoro non intende intervenire presso la U.S. Navy per indurre la stessa ad elevare le retribuzioni, da sempre corrisposte come esenti, in modo da mantenere il trattamento retributivo dei lavoratori allo stesso livello inizialmente percepito;

se e quali altre iniziative i tre Ministri interessati intendono adottare per un'adeguata tutela di tali lavoratori, così gravemente colpiti da un eventuale errore del Comando americano, dai ritardi e dall'inefficienza degli Uffici finanziari e dalla mancata tutela, da parte degli Uffici del lavoro, dei fondamentali ed inderogabili diritti di detta categoria di lavoratori.

(4 - 02892)

(11 maggio 1982)

RISPOSTA. — Il problema oggetto dell'interrogazione è sorto dopo che gli uffici finanziari competenti per territorio, alla fine del 1979, accertarono che i Comandi delle basi della Marina militare degli Stati Uniti in Italia non avevano provveduto ad effettuare le ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte al personale assunto localmente.

Peraltro, l'esenzione della quale venivano così a godere i suddetti dipendenti risultava fondata su una errata interpretazione dell'accordo in vigore fornita ai soli Comandi della Marina; infatti, i Comandi terrestri ed aerei avevano correttamente effettuato le ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte ai propri lavoratori.

Conseguentemente, gli uffici finanziari iniziarono a contestare agli oltre 1.000 dipendenti delle basi di Napoli, Gaeta, Sigonella e La Maddalena, il mancato pagamento delle imposte, ingiungendo il versamento delle somme arretrate dal 1974, aggravato dagli interessi e dalle penalità previste dalle leggi in materia.

Contemporaneamente, alla luce delle contestazioni avanzate dall'Amministrazione finanziaria, i Comandi navali USA iniziarono, dal 1° gennaio 1982, a trattenere dalle retribuzioni erogate ai dipendenti in questione, le somme relative alle imposte sul reddito, assoggettandole così al regime fiscale valevole per tutti gli altri lavoratori.

Ovviamente, l'eliminazione del privilegio goduto, sia pure ingiustificatamente, dai dipendenti interessati e, soprattutto, la richiesta delle rilevanti somme che gli stessi avrebbero dovuto versare a titolo di imposte arretrate, non potevano non provocare polemiche e stato di agitazione tra i lavoratori medesimi.

La situazione preoccupante venutasi a creare indusse i Comandi USA, da un lato, e il Governo italiano, dall'altro, a trovare ogni possibile soluzione al fine di evitare negative ripercussioni sullo svolgimento dei compiti assegnati alle Forze alleate nel Mediterraneo.

Dopo un lungo negoziato tra i due Governi, è stato raggiunto un accordo in base al quale il Governo degli Stati Uniti si impegna a rinunciare ad ammontari attuali o futuri, per un importo pari a dollari (U.S.) 7.377.301, dovuti dal Governo italiano per « valore residuo », riguardanti, cioè, il valore aggiunto di cui beneficia il Governo italiano stesso quando riceve in restituzione istallazioni militari dismesse dal Governo statunitense; per contro, in base allo stesso accordo, il Governo italiano si è impegnato a sospendere, con effetto immediato dalla data dello scambio di note, tutte le procedure relative alla riscossione in corso alla stessa data nei confronti dei lavoratori debitori di arretrati d'imposta.

Per quanto riguarda l'auspicato intervento presso i comandi americani, ai fini di un eventuale recupero, attraverso aumenti retributivi delle somme ora trattenute a titolo di ritenuta si rende noto che, in base al-

l'articolo 9 dell'accordo di Londra del 19 giugno 1951 — il quale regola lo *status* delle forze armate dei paesi membri dell'Alleanza atlantica in servizio sul territorio di uno degli altri Stati membri — la disciplina dei rapporti di lavoro è sottoposta alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno.

Com'è noto, la nostra legislazione rimette alla autonomia delle parti la determinazione degli aspetti giuridici ed economici di tali rapporti e solo su richiesta delle parti stesse il Ministero del lavoro può svolgere, nelle vertenze contrattuali, il consueto ruolo di mediazione.

Pertanto, anche nel caso in esame, pur nei limiti connessi con l'atipicità di una vertenza di tal genere, ove le organizzazioni sindacali ritenessero di trasferire la questione delle imposizioni fiscali in termini di recupero tramite richieste di adeguamenti salariali, il Ministero del lavoro non mancherebbe di assumere ogni utile iniziativa al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione del problema, coinvolgendo, necessariamente, nel negoziato il competente Ministero degli affari esteri che, ai sensi della convenzione di Vienna dell'aprile 1961, deve ritenersi il portavoce di ogni questione comunque riguardante organismi esteri.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

22 febbraio 1983

SEGA, MARGOTTO, BOLDRINI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno ed al Ministro senza portafoglio per la protezione civile.* — Atteso che, a seguito della situazione di emergenza verificatasi il 15 dicembre 1981 nei territori dei comuni di Contarina e Donada (Rovigo) per la rottura di un argine del fiume « Canalbianco », i comandi del 1° battaglione lagunare « Serenissima », con sede in Venezia, tramite il prefetto di Rovigo, con lettera prot. n. 277/20-2 Gab. in data 20 aprile 1982, hanno richiesto alle Amministrazioni comunali interessate il rimborso delle spese relative alle indennità per missioni effettuate e per i carburanti e lubrificanti consumati per un totale di lire 3.853.490, gli interroganti chiedono di sapere in base a quali direttive e a quali norme di legge i suddetti comandi militari ed il prefetto abbiano potuto chiedere il rimborso delle spese per l'intervento di reparti dell'Esercito a protezione di 15.000 cittadini bassopolesani minacciati da una disastrosa alluvione.

Si chiede, inoltre, di conoscere se i Ministri interrogati non ritengano di far predisporre immediatamente la revoca di tale incomprensibile e mortificante richiesta.

(4 - 02873)

(28 aprile 1982)

RISPOSTA. — Premesso che gli interventi delle Forze armate per il soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità avvengono a norma di quanto prevede l'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, nella forma di concorso alle autorità civili, si fa presente che gli oneri finanziari sostenuti per detti interventi, vengono segnalati, per il rimborso, agli organi richiedenti l'intervento, che vi provvedono con i propri bilanci ordinari, o straordinari, in caso di calamità naturali di grosse dimensioni, per i quali il Parlamento dispone appositi finanziamenti.

Nel caso che l'evento che ha originato la richiesta di concorso non abbia determinato un finanziamento *ad hoc* o l'organo richiedente non sia in grado di assumersi gli oneri dell'intervento, l'ente militare, che comunque ha acceso una partita amministrativa nella propria gestione, inoltra allo Stato maggiore di forza armata la richiesta del rimborso del contante e l'autorizzazione dello scarico del materiale.

È per l'appunto seguendo tali procedure che i Comandi militari intervenuti su richiesta del prefetto di Rovigo per l'emergenza verificatasi nei comuni di Contarina e Donada hanno inoltrato alla prefettura, per la liquidazione e per il pagamento, le contabilità relative alle spese sostenute nella circostanza.

Poichè non era previsto nel bilancio della prefettura un capitolo *ad hoc*, la predetta

contabilità è stata trasmessa ai comuni interessati perchè facessero fronte alle spese con i propri bilanci, nella considerazione che nessun onere sarebbe comunque derivato a loro carico, atteso che all'atto della compilazione del bilancio comunale di previsione le spese ivi previste vengono calcolate ai fini dei conseguenti trasferimenti di fondi da parte dello Stato per assicurare il pareggio del bilancio medesimo.

Pertanto, in definitiva, la spesa in parola avrebbe configurato sostanzialmente una partita di giro, senza effettivo aggravio sui bilanci dei comuni interessati.

I comandi militari responsabili, quindi, si sono attenuti, nell'episodio richiamato dagli onorevoli interroganti, alle norme in vigore che impongono nella gestione delle risorse affidate un comportamento scrupoloso e rigoroso anche sul piano formale.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

19 febbraio 1983